



CITTA' DI TORINO

MOZIONE N° 90

Approvata dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2022

OGGETTO: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

Che nella consiliatura dal 2011–2016 la Commissione di Emergenza Abitativa era convocata regolarmente presso i locali del Comune di Torino con scadenza settimanale ed era composta da consilieri comunali sia di maggioranza che di minoranza.

RILEVATO

Che come si evince dal regolamento di Emergenza Abitativa n. 385 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 febbraio 2019 (mecc. 2018 02596/012), esecutiva dal 18 febbraio 2019, che all'articolo 1 dice:

“Articolo 1 - Composizione - Durata

1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione e di accertare i requisiti specifici in capo ai nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 e s.m.i. ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R e s.m.i..

2. La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:

- il Dirigente dell'Area Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Torino o suo delegato con funzione di Presidente;

- il Dirigente della Divisione Servizi Sociali - Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà del Comune di Torino o suo delegato;

- il Funzionario in Posizione Organizzativa con competenza in materia di Emergenza Abitativa dell'Area Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Torino o suo delegato.

Tale Commissione è inoltre coadiuvata da osservatori non componenti, individuati, in un numero non superiore a dieci, tra gli esponenti di Enti o Associazioni quali:

- l'A.S.L. Città di Torino;

- l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale;

- associazioni che operano per la tutela dei diritti delle persone in difficoltà;

- organizzazioni sindacali degli inquilini ritenute maggiormente rappresentative;
 - organizzazioni sindacali della proprietà edilizia ritenute maggiormente rappresentative.
3. La funzione di Segretario della Commissione è attribuita ad un funzionario o impiegato dell'Area Edilizia Residenziale Pubblica - Bandi e Assegnazioni - Ufficio Emergenza Abitativa.
4. Partecipano, inoltre alle riunioni della Commissione con ruolo di assistenza tecnico-amministrativo:
- un funzionario o impiegato dell'Area Edilizia Residenziale Pubblica - Ufficio Lo.C.A.Re;
 - un Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, distaccato presso l'Area Edilizia Residenziale Pubblica, in qualità di relatore in merito agli accertamenti effettuati.
5. La Commissione ha carattere permanente.

Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

1. La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa, generalmente una volta la settimana; è un organo collegiale perfetto e si considera validamente costituito solo con la partecipazione di tutti e tre i componenti. Alle riunioni della Commissione sono invitati gli osservatori non componenti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Commissione deve presentare alla Commissione Consiliare competente le risultanze dell'attività svolta in collaborazione con gli osservatori non componenti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.”.

CONSIDERATO

Che la presenza dei consiglieri è necessaria al fine di collaborare con gli organi che attualmente stanno operando.

ATTESTATO

Che risulta che la presenza dei consiglieri sia stata soppressa.

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a rivedere il suddetto regolamento al fine di ripristinare la presenza come osservatori dei Consiglieri comunali sia di maggioranza sia di minoranza (nel numero di sei, di cui tre espressione della maggioranza e tre espressione della minoranza) e a valorizzare il ruolo degli osservatori già presenti.